

PROT. 27 del 15/2/2022



TRIBUNALE E PROCURA della REPUBBLICA MASSA

NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, che ha aggiunto, al D.L. 1.4.2001 n. 44 convertito in legge 28.5.2021 n. 76, l'art. 4 quater, secondo il quale, fino al 15 giugno 2022, *"l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età"*, con l'eccezione dell'accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché con l'eccezione temporanea dell'infezione da SARS-CoV-2, che determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute;

visto l'art. 4-quinquies D.L. 1.4.2001 n. 44 convertito in legge 28.5.2021 n. 76, introdotto sempre dall'art. 1 comma 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, secondo il quale, a decorrere dal **15 febbraio 2022**, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies commi 1 e 2 (cioè il personale amministrativo e i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari), 9-sexies, commi 1 e 4, come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 7.1.2022 n.1, **(cioè i magistrati ordinari e onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia)** del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater **(e cioè i soggetti ultracinquantenni)**, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, e cioè che attestino **a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; in altri termini quella che la app Verifica C19 identifica come certificazione rafforzata, con esclusione dunque della certificazione base ottenuta a seguito di test antigenico o molecolare;**

rilevato che ai sensi del comma 2 del citato art. 4 quinquies la verifica del rispetto delle suddette prescrizioni spetta ai datori di lavoro individuati nei magistrati delegati al controllo;

ritenuto al riguardo che, per quanto concerne gli uffici giudiziari del Distretto, i responsabili sono stati individuati - con provvedimenti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova nn. Prot. 511 dell'11/2/2015 e 525 del 15/2/2015 - nei dirigenti degli uffici che hanno sede nelle medesime strutture, e quindi, per il palazzo di giustizia di Massa, nel Presidente del Tribunale e nel Procuratore della Repubblica, appositamente perciò delegati;

considerato che le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 andranno eseguite con le modalità già in vigore, sia per gli utenti che per il personale dipendente;

DISPONGO

1. dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022, **i magistrati ordinari e onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia** di età superiore a cinquant'anni potranno accedere agli uffici giudiziari del Tribunale di Massa e della Procura della Repubblica di Massa soltanto se in possesso di certificazione verde COVID-19 cosiddetta rafforzata, attestante cioè: a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; con esclusione dunque della certificazione base ottenuta a seguito di test antigenico o molecolare;
2. sono esclusi dall'obbligo di cui al punto 1 i soggetti esentati dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché, temporaneamente, i soggetti che, per effetto di infezione da SARS-CoV-2, hanno avuto il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute;
3. ai magistrati e ai dipendenti privi della suddetta certificazione sarà vietato l'accesso al luogo di lavoro; gli stessi saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022; per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Si comunichi, a cura delle Segreterie Amministrative, ai Magistrati, ai Giudici, ai Vice Procuratori Onorari, al Personale Amministrativo, Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al personale di Securitas Metronotte San Giorgio, al Personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria; altresì, si provveda alla pubblicazione sui siti on line degli Uffici in intestazione.

Massa 15 febbraio 2022

Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Puzone



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Piero Capizzoto



